

COMUNE DI BIZZARONE
Provincia di Como

REGOLAMENTO
IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI

approvato con deliberazione di C.C. n.2 del 12.02.1999
modificato con deliberazione di C.C. n.11 del 9.2.2001
modificato con deliberazione di C.C. n.3 del 22.2.2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ghielmetti Corrado

IL SEGRETARIO COMUNALE
Minutella dott. Anna

IL SINDACO
Bertocchi Guido

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

Esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato e di Enti territoriali

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92 e dell'art. 59 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 446/97, si dispone l'esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province, degli altri Comuni, delle Comunità montane, dei Consorzi fra detti Enti, delle Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali sempreché gli stessi siano utilizzati per scopi di pubblica utilità.

2. I soggetti sopra elencati, per usufruire della esenzione suddetta, entro il mese di giugno dell'anno di competenza, devono produrre al Comune l'elenco degli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, con l'indicazione, oltre che della destinazione, dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione di detti beni immobili.

Articolo 3

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. L'Amministrazione, con specifico provvedimento, determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo prende atto della perizia di stima redatta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e della proposta del responsabile dell'Ufficio Tributi Comunale.

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nel suddetto provvedimento.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi dei

comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

4. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 2 del presente articolo, qualora il soggetto passivo - nei due anni successivi e sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale - abbia dichiarato o definito a fini fiscali il valore dell'area in misura superiore del trenta per cento (30%) rispetto a quello dichiarato ai fini dell'imposta comunale, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta.

5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992.

6. I valori di cui al comma 1, determinati per l'anno 1999, trovano applicazione anche per gli anni successivi qualora non si deliberi diversamente nei termini di legge.

Articolo 4 *

Definizione di abitazione principale e detrazioni

a) € 105 per abitazione principale e sue pertinenze

b) € 150 per abitazione principale e sue pertinenze di proprietà di giovani coppie che abbiano contratto matrimonio a partire dal 01.01.2002. La presente detrazione avrà una durata di anni tre a decorrere dalla data di matrimonio. Per giovani coppie si intendono quelle, con riferimento alla L.R. 23/99, con reddito complessivo non superiore a € 41.316,55 (dove nella considerazione di tale concetto concorre anche quello prodotto all'estero) ed al cui interno non vi siano componenti di età superiore ai 35 anni. L'alloggio oggetto della richiesta di agevolazione non deve avere superficie utile superiore a mq. 95 ai sensi dell'art. 16, comma 3, L. 5.8.1978 nr. 457 (Norme per l'edilizia residenziale). La presente detrazione è rapportata al periodo di effettivo possesso dell'immobile durante l'anno.

€ 100 per abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado (genitori e figli), da essi adibite ad abitazione principale e in cui risultino perciò anagraficamente residenti

€ 150 per abitazione principale e sue pertinenze posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero

c) € 150 a favore di enti sportivi, sociali, culturali, assistenziali e organizzazioni di volontariato che svolgono attività senza scopo di lucro

d) € 150 per abitazione principale e sue pertinenze laddove vi sono nel nucleo familiare persone portatori di handicap ai quali sia stata accertata una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2 / 3

e) € 150 a favore di famiglie monoreddito (stabilito nella misura massima di € 20.658,28) dove nella considerazione di tale concetto concorre anche quello prodotto all'estero, aventi tre o più figli in età scolare dell'obbligo, in possesso della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze

I contribuenti che rientrano nelle categorie sopra riportate dal paragrafo b) al paragrafo e) dovranno presentare presso l'ufficio protocollo del Comune entro il termine di presentazione delle dichiarazioni ICI, un'autocertificazione che attesti l'appartenenza ad una delle categorie succitate.

Articolo 5

Modalità di versamento

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera i), del D.Lgs. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

Articolo 6

Liquidazione ed accertamento

1. L'ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, provvede a notificare al soggetto passivo, od ad inviare anche a mezzo posta con raccomandata a/r, un unico atto di liquidazione ed accertamento del tributo od il maggior tributo dovuto, con l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti.

2. I versamenti conseguenti ad avvisi di liquidazione o di accertamento emessi dal Comune dovranno essere effettuati dal contribuente su apposito conto corrente postale intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Bizzarone.

3. Non si procederà all'emissione di avvisi di accertamento per tardivo pagamento relativi ai versamenti dovuti per l'anno 1993, in quanto si è accertato l'errore da parte del concessionario alla riscossione nella meccanizzazione dei dati. Più specificatamente gli operatori del centro meccanografico hanno inserito le date di accredito in conto corrente invece delle date di versamento di quanto dovuto.

4. Non si procederà all'emissione di avvisi di liquidazione o accertamento per imposta di importo inferiore a £. 20.000.

Articolo 7

Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera o) del Decreto legislativo n. 446/97 il Sindaco, nel caso si verifichino le condizioni sottoriportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato:

- a) il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità;
- b) la rateizzazione in un numero massimo di sei rate nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico che vengano attestate tramite relazione del responsabile del servizio sociale.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

* art. 4 variato con deliberazione di Consiglio Comunale n 3 del 22.02.2002 ed in vigore dal 01.01.2002.
